



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 11/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024- 2026 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE- MODIFICA ED INTEGRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, addì undici, del mese di Luglio alle ore 10:00, presso la SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sindaco DE DONNO ANTONIO .

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DE DONNO ANTONIO	S
VICESINDACO	LONGO FRANCESCA	S
ASSESSORE	D'AMICO GABRIELE	S
ASSESSORE	PICECI ROCCO	N
ASSESSORE	RUBERTO SERENA	S
Presenti n° 4	Assenti n° 1	

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 02/07/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 02/07/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA TASCO DONATELLA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DE DONNO ANTONIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 24.04.2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026" è stata approvata, tra l'altro, l'allegata Appendice n. 4 - Piano triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024/2026 e relativo piano occupazionale 2024;

Considerato che l'Ente può in qualsiasi momento modificare le programmazioni triennali del fabbisogno di personale approvate per il sopravvenire di nuove esigenze, tali da determinare variazioni rispetto al triennio in riferimento, sia in servizi di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

Considerato, altresì, che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base dei precetti costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Richiamati altresì:

- le disposizioni del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, in base alla quale le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013;

-il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 secondo cui non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (e in ogni caso fino alla data di approvazione di tali provvedimenti);

Precisato, inoltre, che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla legge n. 208/2015 in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 secondo cui "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica: " lett. f) *l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/10/2023 di approvazione del DUP 2024-2026 e la D.G.C. n. 14 del 25.03.2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/06/2024 approvazione del Rendiconto di gestione dell'anno 2023 e di tutti i suoi allegati;

Considerato che in seguito all'approvazione del rendiconto 2023 del Comune di Tricase si rende necessario quantificare correttamente gli spazi assunzionali sulla base del nuovo rendiconto approvato (Cfr. Del. 55/2020 PAR Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna), dal momento che in sede di programmazione del fabbisogno inserita nel PIAO approvato con Deliberazione della G.C. n. 85 del 24.04.2024, l'ultimo rendiconto approvato risultava quello del 2022;

Preso atto del quadro normativo vigente in materia:

- dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, "**A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.** Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della

gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. **I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.** A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Atteso che:

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le Misure per la definizione delle assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. In particolare, secondo l'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre in base alla lett. b), per entrate correnti occorre considerare la "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima considerata". L'art. 4 del medesimo decreto riconosce di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 e fino a 59.999 abitanti, quale è il Comune di Tricase);
- di seguito, è stata pubblicata (in G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020) la Circolare del 13 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, esplicitativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020. Nel dettaglio,

per quanto di interesse in questa sede, la Circolare chiarisce quanto segue:

- il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2020, si applica a decorrere dal 20 aprile 2020;
- gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione) devono comprendere, dal lato spesa, gli impegni di competenza relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP 101 gli ulteriori codici 1030212001, 1030212003 e 1030212999, mentre dal lato entrata, gli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate relativi agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati (al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima considerata, da intendersi rispetto a quelle assunte a riferimento per il calcolo della media);
- i comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia di riferimento, come fissato all'art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. In ogni caso, in questa prima fase, l'eventuale espansiva può esplicarsi progressivamente nel rispetto degli incrementi annuali di cui all'art. 5 del medesimo decreto attuativo;
- pertanto, i comuni che registrato un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia di riferimento, possono incrementare annualmente la spesa di personale riferita all'anno 2018 in misura non superiore al valore percentuale riportato nella Tabella 2 di cui all'art. 5 del decreto attuativo, nel rispetto del valore soglia;
- nel contempo, tale limitazione alla dinamica di crescita può essere derogata qualora l'ente disponga di resti assunzionali (ossia facoltà assunzionali residue) degli ultimi 5 anni, non ecceda il valore-soglia di riferimento. In tal senso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del sopra citato DPCM attuativo, *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Constatato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2023 (ultimo conto consuntivo approvato), questo ente registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del decreto attuativo del 17 marzo 2020, risultando pari al 19,57% come si evince dalla seguente tabella:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024 SECONDO NUOVO DPCM			
ENTRATE CORRENTI (ACCERTAMENTI SENZA FPV DI ENTRATA)	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023
TITOLO 1	9.445.556,51	9.882.204,67	10.317.249,17
TITOLO 2	2.179.308,80	1.528.776,90	2.782.853,17
TITOLO 3	1.914.791,73	2.418.229,15	2.497.149,35
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.539.657,04	13.829.210,72	15.597.251,69
MEDIA ENTRATE CORRENTI	14.322.039,81		

STANZIAMENTO DEFINITIVO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2023	930.911,70		
MEDIA ENTRATE CORRENTI NETTE	13.082.952,39		

SPESA DI PERSONALE DA CONSUNTIVO 2023			
IMPEGNI DI COMPETENZA MACR. 1.01 REND 2023 (RETRIBUZ. + ONERI RIFLESSI)	2.581.083,42		
ALTRE SPESE DI PERSONALE IN MACR. DIVERSI DALLO 1.01	39.972,97		
SPESE COMPLESSIVE A CONSUNTIVO PERSONALE 2023	2.621.056,39		
INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE	19,573		

VALORE SOGLIA TRICASE: 27% DI ENTRATE CORRENTI NETTE	3.615.604,59		
DIFFERENZA TRA VALORE SOGLIA E SPESA DI PERSONALE TRICASE	994.548,20		

SPESE COMPLESSIVE A CONSUNTIVO PERSONALE 2018	2.623.890,14		
--	---------------------	--	--

Verificato quindi che questo Ente, collocandosi al di sotto del valore soglia di riferimento per fascia demografica di appartenenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1, del DPCM del 17 marzo 2020 può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 come di seguito riportato:

Spesa del personale a rendiconto 2018: € 2.623.890,14;

Percentuale massima di incremento nel 2024 22,00% (€ **577.255,83** Art. 5 Tab

2) Incremento max teorico per reclutamento a tempo indeterminato: € **577.255,83**

Considerato:

-che il valore soglia per il 2024 del Comune di Tricase è pari ad € **994.548,20**;

- che l'incremento massimo teorico per reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi di quanto stabilito
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 167 del 11/07/2024

nell'art. 5 Tab. 2 del D.M 17/03/2020 è pari € 577.255,83 che pertanto costituisce il budget assunzionale del comune di Tricase per il 2024;

Rilevato altresì che per l'effetto di quanto sopra esposto, gli spazi assunzionali devono essere finalizzati alle assunzioni di personale nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio nonché della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 ammontante ad € 2.845.811,81;

Considerato:

- che con Deliberazione n. 1 del 10/01/2024 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo per la copertura di n. 1 Specialista in attività tecniche e progettuali – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (già Cat. D pos. ec. D1) da assegnare al settore Pianificazione Territoriale, mediante rinnovo fino al 14.07.2024 dell'incarico a tempo determinato e part time (18 ore) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL e successivamente mediante utilizzo della procedura di cui all'art. 92 del TUEL;

- che tuttavia, al fine di non creare disservizio al Settore Pianificazione Territoriale, si reputa opportuno prorogare fino al 31.12.2024, per la copertura del suddetto posto, l'incarico all'unità a tempo determinato e parziale (18 ore) di Specialista in attività tecniche e progettuali – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (già Cat. D pos. ec. D1) reclutata ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, non ricadenti nel limite di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n.78/2010;

Considerato, altresì, che l'Ente ha ritenuto di utilizzare lo strumento della progressione tra le aree di cui all'art. 13, c. 6, del CCNL 16/11/2022 per l'implementazione dei seguenti profili, da finanziare ai sensi del successivo comma 8 del suddetto art. 13, mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del m.s. dell'anno 2018, (precedentemente calcolato in € 9.784,65) prevedendo:

-n. 1 progressione da Area Operatori esperti ad Area Istruttori – Profilo istruttore amministrativo che comporta un assorbimento delle risorse di cui allo 0,55% del m.s. 2018 pari ad € 2.562,21;

-n. 3 progressioni da Area Istruttori ad Area dei Funzionari ed E.Q. – Profilo specialista attività amministrative e contabili - che comporta un assorbimento delle risorse di cui allo 0,55% del m.s. 2018 pari ad € 1.978,42 ad unità per un totale di € 5.935,26;

per un totale complessivo di € 8.497,47 rientranti nel limite dello 0,55% del monte salari 2018 (pari ad € 9.784,65), da destinare alla copertura delle suddette “progressioni in deroga” e da utilizzare entro il 31.12.2025;

Atteso che in sede di programmazione, di cui innanzi non è stato stabilito il settore di assegnazione delle suddette unità;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare la suddetta Deliberazione n. 85/24 specificando i settori di assegnazione come di seguito indicato:

- n. 1 posto “Istruttore amministrativo” – Settore Affari Generali e Contenzioso
- n. 1 posto “Specialista attività amministrative e contabili” - Settore Affari Generali e Contenzioso
- n. 2 posti “Specialista attività amministrative e contabili” – Settore Servizi Economici e finanziari

Evidenziato che l'importo di € 8.497,47 derivante dall'utilizzo dello 0,55 del monte salari 2018 per le progressioni straordinarie "in deroga" rientra nel tetto di spesa disposto dall'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 296/2006, come recentemente affermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con il parere 148/2024/PAR, circostanza di cui non si era tenuto conto con la precedente Deliberazione n. 85/24;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare ed integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2024-2026 e della relativa dotazione organica dell'Ente – Appendice 4 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 24.04.2024, come segue:

- prorogare fino al 31.12.2024 l'incarico della suddetta unità a tempo determinato e parziale (18 ore) di Specialista in attività tecniche e progettuali – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (già Cat. D pos. ec. D1) ai sensi **dell'art. 110 comma 1 del TUEL**, non ricadenti nel limite di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n.78/2010;
- inserire nel piano occupazionale le risorse destinate a finanziare gli incrementi relativi alle **progressioni verticali in deroga**, ai fini del calcolo del tetto di spesa complessivo del personale, come indicato dalla Corte dei Conti – sez. Lombardia;

Rilevato che:

- il piano dei fabbisogni 2024-2026, come da prospetto allegato, è coerente con la previsione della spesa del personale elaborata per il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, regolarmente approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 25.03.2024, tenendo conto del profilo professionale delle unità da assumere nonché delle relative decorrenze delle stesse;
- il nuovo piano occupazionale 2024, per assunzioni a tempo indeterminato, come delineato nel prospetto allegato A, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale per l'anno 2024;
- in ogni caso, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013, pari ad euro **2.845.811,81**. Parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta comunque al di sotto dei valori soglia contenuti nel DPCM 17 marzo 2020 (con una incidenza del 19,57% rispetto ad una soglia massima potenziale del 27%);

Accertato che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2024-2026;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Verificati:

- il rispetto del contenimento complessivo della dinamica retributiva, in ossequio agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
- l'assenza di personale in soprannumero, come da attestazioni già rese da ciascun dirigente;

Precisato che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Dare atto che la presente modifica ed integra la deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 04.09.2023 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione – PIAO 2023/2025*” ed in particolare l’Appendice 4 al P.I.A.O “*Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 e relativo piano occupazionale*”;

Richiamato l’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone come, a decorrere dall’anno 2002, gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e smi recante disposizioni in materia di reclutamento di personale;
- il D. Lgs. 18 agosto 267/2000;
- il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato;
- il parere di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

Acquisito il parere reso in data 08.07.2024 Verbale n. 14 con cui l’Organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova dotazione organica e della relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Dare atto che, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2023 (ultimo conto consuntivo approvato), avendo registrato questo Ente un’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all’art. 4 del decreto attuativo del 17 marzo 2020 (19,57%), può incrementare la spesa di personale relativa al 2018 del 22%, corrispondente ad € 577.255,83;
2. Modificare ed integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2024-2026 (Allegato A) nei termini di cui al prospetto allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. Prorogare fino al 31.12.2024 l’incarico di n. 1 unità con il profilo di Specialista attività tecniche – Area dei Funzionari e d E.Q., ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, al Settore Pianificazione Territoriale a tempo parziale (18 ore) non ricadenti nel limite di cui all’art. 9 comma 28 D.L. n.78/2010;
4. Integrare la suddetta Deliberazione n. 85/24 specificando i settori di assegnazione delle progressioni economiche verticali cosiddette “in deroga” già deliberate, come di seguito indicato:

- n. 1 posto “Istruttore amministrativo” – Settore Affari Generali e Contenzioso
- n. 1 posto “Specialista attività amministrative e contabili” - Settore Affari Generali e Contenzioso
- n. 2 posti “Specialista attività amministrative e contabili” – Settore Servizi Economici e finanziari

5. Dare atto che la presente modifica ed integra la deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 24.04.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026” ed in particolare l’Appendice 4 al P.I.A.O “Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 e relativo piano occupazionale”;

6. Dare atto che il piano occupazionale, come delineato nel prospetto allegato, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale 2024 e, in ogni caso, non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 pari ad euro **2.845.811,81** (nonché il rispetto del valore soglia di cui all’art. 2 del DPCM 17/03/2020 pubblicato nella G.U n. 108 del 27 aprile 2020);

7. Dare atto che la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

8. Dare atto che la programmazione de qua è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli normativi, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

9. Demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

10. Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
F.to Sindaco DE DONNO ANTONIO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA DE CARLO I. MARCELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO